

ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DEI CONSULENTI DEL LAVORO IN
CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI

In attuazione della Convenzione Quadro tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Padova
 e
la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova

visti

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12 "Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro", in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. e) secondo cui possono essere ammesse all'esame di Stato le persone che *"abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di praticantato secondo modalità fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale"*;
- il D.M. 20 giugno 2011 "Nuove modalità sulla disciplina del praticantato necessario per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro" di modifica del D.M. 2 dicembre 1997 "Modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l'ammissione all'esame di Stato per il conseguimento del certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro";
- il Regolamento del 20 giugno 2011 per l'attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27 secondo cui *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, con Legge 14 settembre 2012, n. 148 secondo cui *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*;

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;

- che la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro siglata il 24 luglio 2013, ai sensi del D.M. 20 giugno 2011, ha fissato le condizioni minime per la realizzazione dei percorsi formativi finalizzati a consentire lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi;

- che il percorso formativo del **Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14)** attivato presso la Scuola di Giurisprudenza risponde ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

- che la Convenzione Quadro ha disciplinato le modalità per lo svolgimento del periodo di tirocinio professionale contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio, ai fini dell'iscrizione all'Ordine dei Consulenti del Lavoro;

- che la Convenzione Quadro prevede che gli Ordini Provinciali dei Consulenti del Lavoro e le Università diano attuazione a quanto in essa disposto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, indicandone il contenuto minimo (art. 6 Convenzione Quadro)

stipulano il seguente

ACCORDO

Art. 1 - Finalità dell'Accordo

1. Il presente Accordo definisce, in attuazione della Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro siglata il 24 luglio 2013 (di seguito per brevità indicata anche come "**Convenzione Quadro**") le condizioni e le modalità operative relative allo svolgimento del periodo di tirocinio professionale ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui all'art. 9, comma 6, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27 (di seguito "**Tirocinio**") in concomitanza con la frequenza dell'ultimo anno del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14) (di seguito "**Corso di Studio**").

Art. 2 - Requisiti formativi

1. La Scuola di Giurisprudenza (di seguito "**Scuola**") garantisce che il Corso di Studio di cui all'art. 1 soddisfa i requisiti di cui all'art. 2 della Convenzione Quadro e, in particolare, prevede nel percorso formativo almeno 18 CFU nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari dell'Area 12 – Scienze giuridiche:

- IUS/01 - Diritto privato
- IUS/04 - Diritto commerciale
- IUS/07 - Diritto del lavoro
- IUS/10 - Diritto amministrativo
- IUS/12 - Diritto tributario
- IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea

e almeno 12 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari nell'Area 13 - Scienze economiche e statistiche:

- SECS-P/01 - Economia politica
- SECS-P/07 - Economia aziendale




- SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
- SECS-P/10 - Organizzazione aziendale

Art. 3. - Condizioni per lo svolgimento del Tirocinio durante la frequenza del Corso di Studio

1. Possono chiedere di essere ammessi al periodo di Tirocinio gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14) che abbiano superato tutti gli esami del 1° e del 2° anno.

Art. 4 - Numero massimo annuo di studenti da ammettere al Tirocinio

1. Al fine di garantire agli studenti universitari un percorso che agevoli l'ingresso nel mondo del lavoro integrando la frequenza alle lezioni con una proficua esperienza professionale, nel rispetto di quanto richiesto dall'art. 6 della Convenzione Quadro, la Scuola e il Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro (di seguito "**Consiglio Provinciale dell'Ordine**") individuano annualmente il numero massimo di studenti da ammettere al Tirocinio entro il mese di agosto dell'a.a. precedente.

2. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine trasmette alla Scuola l'elenco delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali dei consulenti del lavoro a ricevere i tirocinanti, facendosi carico di selezionarle in modo opportuno e coerente con gli scopi del presente Accordo.

Art. 5. - Domanda di ammissione al Tirocinio

1. Gli studenti interessati che soddisfano i requisiti di cui al precedente art. 3 presentano la domanda di ammissione al periodo di Tirocinio con le modalità che verranno indicate sull'avviso annuale di disponibilità dei posti di cui all'art.4.

2. Le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall'inizio di ciascun semestre accademico.

3. L'accoglimento delle domande avverrà tenendo conto delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali raccolte dal Consiglio Provinciale dell'Ordine ai sensi del precedente art. 4.

4. Gli aspiranti tirocinanti potranno essere sottoposti a un colloquio selettivo da parte dei Referenti organizzativi di cui al successivo art. 7.

Art. 6 - Modalità di svolgimento del Tirocinio

1. Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di Tirocinio contemporaneamente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studi svolgeranno un periodo di pratica professionale della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro regolarmente iscritto all'Albo.

2. La pratica professionale dovrà avvenire in modi e tempi compatibili con la frequenza delle lezioni e il regolare avanzamento degli studi universitari, previa predisposizione di una apposita convenzione tra l'Università degli Studi di Padova e lo studio professionale di consulente del lavoro, iscritto regolarmente all'Albo, e del progetto formativo, così come previsto dal regolamento in materia di tirocini di formazione e di orientamento ai sensi del D.M. 142/1998. Il Servizio Stage e Career Service di Ateneo si occuperà di tutti gli adempimenti amministrativi necessari all'attivazione del tirocinio.

3. La programmazione, la valutazione e la verifica dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio, oltreché la verifica dell'effettivo svolgimento del medesimo resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine.

4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (quali per es. *Erasmus*, *Erasmus+*) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università determina la sospensione del tirocinio per il periodo di tempo corrispondente.

Art. 7 - Referenti organizzativi




1. La Scuola e il Consiglio Provinciale dell'Ordine nominano ciascuno un Referente organizzativo per l'attuazione del presente Accordo.
2. I Referenti organizzativi devono fornire le informazioni necessarie agli studenti che ne facciano richiesta e agli studi professionali intenzionati ad attivare il tirocinio.
3. I Referenti organizzativi vigilano altresì sul corretto espletamento del Tirocinio anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

Art. 8 – Collaborazione didattica e progettazione dell'attività da svolgere

1. Il Consiglio Provinciale dell'Ordine s'impegna a informare gli studenti tirocinanti sulle iniziative formative dell'Ordine attivate ogni anno durante i semestri di tirocinio, cui i tirocinanti hanno libero accesso.
2. La Scuola e il Consiglio Provinciale dell'Ordine si impegnano a informare gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito all'offerta formativa del Corso di Studio e alla possibilità di anticipare l'inizio del tirocinio professionale durante l'ultimo anno di studio.
3. La Scuola s'impegna a mantenere negli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio le condizioni per l'accesso alla professione di consulente del lavoro e a strutturare l'offerta formativa in modo coerente con le finalità del presente Accordo.
4. Le Parti del presente Accordo s'impegnano a collaborare alla progettazione di iniziative formative, didattiche e seminariali finalizzate all'elevazione del livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione di consulente del lavoro.

Art. 9 – Clausola di decadenza

1. Il tirocinante ammesso alla frequenza dello studio deve chiedere, a pena di decadenza ex art. 6 della Convenzione Quadro, entro i 6 mesi dal conseguimento della laurea l'iscrizione al Registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Convenzione Quadro e al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del Lavoro.

Art. 10 – Norme transitorie

1. Per l'anno accademico in corso al momento della stipula del presente Accordo, la Scuola e il Consiglio Provinciale dell'Ordine si impegnano a individuare, anche in deroga agli artt. 4 e 5 del presente Atto, sia il termine previsto per la trasmissione alla Scuola dell'elenco delle dichiarazioni di disponibilità degli studi professionali dei consulenti del lavoro a ricevere i tirocinanti sia il termine per la presentazione delle domande di tirocinio da parte degli studenti interessati.

Art. 11 – Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali a carico delle Parti contraenti, che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle Parti coinvolte e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 12 – Foro competente e registrazione

1. Le Parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione il Foro di Venezia.
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa - parte seconda, annessa al D.P.R. n. 131 del 26/04/1986.



* * *


Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, 23 Maggio 2016

Università degli Studi di Padova
Scuola di Giurisprudenza
il Presidente
prof. Daniele Corletto



Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Padova
il Presidente
dott. Stefano Dalla Mutta



* * * *